

Ricorso proposto il 6 novembre 2007 — Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)**(Causa T-402/07)**

(2008/C 8/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Kaul GmbH (Elmshorn, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bayer AG (Leverkusen, Germania)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 1° agosto 2007 nel procedimento R 782/2000-2, relativa all'opposizione fondata sulla registrazione del marchio comunitario n. 49 106 «CAPOL» contro la domanda di marchio comunitario n. 195 370 «ARCOL»;
- accogliere l'opposizione contro la domanda di marchio comunitario n. 195 370 «ARCOL»;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* Bayer AG*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio comunitario denominativo «ARCOL» per prodotti delle classi 1, 17 e 20 — domanda n. 195 370*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Kaul GmbH*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio comunitario denominativo «CAPOL» per prodotti della classe 1*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione interamente respinta*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 63, n. 6, 73 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha ommesso di tenere conto degli obblighi prescritti agli artt. 63, n. 6, e 73 del regolamento sul marchio comunitario, avendo ignorato le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza C-29/05 P e avendo rifiutato di esercitare ogni potere discrezionale sulla base dell'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, la ricorrente asserisce che la commissione di ricorso non ha specificato i motivi sui quali ha basato la sua decisione.

Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e a./Commissione**(Causa T-403/07)**

(2008/C 8/35)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Union Nationale de l'Apiculture Française (Parigi, Francia), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Germania), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italia) e Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentante: B. Fau, avvocato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni dei ricorrenti**

- dichiarare ricevibile la domanda di annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE;
- annullare la direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (!).

A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti fanno valere tre motivi.

Anzitutto, deducono che la direttiva impugnata è stata adottata in violazione delle norme di procedura che, secondo i ricorrenti, la Commissione sarebbe stata tenuta a rispettare. A parere dei ricorrenti, la Commissione, anche se è stata legittimamente delegata dal Consiglio a adottare, con direttiva, le misure esecutive necessarie all'attuazione della direttiva 91/414/CEE, non disporrebbe dei poteri per procedere alla modifica di detta direttiva, in particolare con riguardo agli obblighi imposti agli Stati membri. I ricorrenti fanno valere che la direttiva impugnata non costituirebbe una mera direttiva di attuazione, bensì una direttiva di modifica della direttiva 91/414/CEE e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere adottata secondo la procedura che prevede la previa consultazione del Parlamento europeo. In mancanza di tale consultazione, essa sarebbe inficiata da un vizio di procedura.

Inoltre, i ricorrenti asseriscono che, con la forma di modifiche alle procedure nazionali di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la direttiva violerebbe, in realtà, le norme uniformi di valutazione previste dalla direttiva di base 91/414/CEE per l'iscrizione di una sostanza attiva al suo allegato I.

(¹) GU L 214, pag. 3.

Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-404/07)

(2008/C 8/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha ommesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incom-

benti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia 8 maggio 2006 presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa, seguita da una diffida in data 31 luglio 2007;

- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile; e
- disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, riguardo alla denuncia 8 maggio 2006 presentata alla Commissione stessa, relativa i) ad aiuti di Stato illegittimi presumibilmente concessi dalla Francia alla Air France sotto forma di tasse aeroportuali differenziate imposte dagli aeroporti francesi a seconda della destinazione dei voli, ovvero, ii) in via subordinata, alla discriminazione anticoncorrenziale in violazione dell'art. 82 CE, a favore della Air France, qualora si ritenga che gli aeroporti francesi abbiano agito in via autonoma.

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia pervenutale in maniera diligente e imparziale, al fine di:

- adottare una decisione che dichiarasse che le misure in questione non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero
- avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

In via subordinata, la ricorrente adduce che la Commissione, in seguito alla ricezione della sua denuncia in subordine relativa alla violazione del diritto della concorrenza, aveva l'obbligo di avviare un procedimento relativo all'oggetto della denuncia, ovvero di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, dopo avere concesso alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni.

La ricorrente afferma inoltre che, alla luce dei fatti e data la dimestichezza della Commissione riguardo alle questioni di cui trattasi, il periodo di quattordici mesi intercorso tra la denuncia della ricorrente e la sua diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione ai sensi dell'art. 232 CE.